ORDINE ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
PROVINCIA DI PRATO

Prato, 22/01/2026
Prot. n. 55/2026
Posiz. n. 39.26

A tutti gli Iscritti
all'Ordine degli Architetti, P. P. e C. di Prato
inviata tramite PEC

Il Consiglio dell'Ordine, ha deliberato di mantenere inalterato l'importo della quota dovuta da ogni iscritto all'Albo per il 2026:

- pari a **€ 250,00** scadenza **3 marzo 2026;**
- pari a **€ 150,00** scadenza **3 marzo 2026** per coloro che hanno effettuato la 1° iscrizione all'Albo nel 2024 e 2025;

Il Consiglio per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente, per la riscossione del pagamento della quota di mantenimento all'Albo per l'anno 2026 ha aderito al sistema di riscossione PAGO PA, obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni.

Tutti gli iscritti all'Albo riceveranno pertanto l'avviso di pagamento tramite posta elettronica certificata PEC (*pagopa.oappcpo@pec.it*) tra il 28 E 30 gennaio 2026 e dovrà essere effettuato entro la data di scadenza del **3 marzo 2026** esclusivamente tramite PAGOPA.

Il Consiglio dell'Ordine ricorda che:
- per coloro che effettueranno il pagamento, nel periodo compreso tra il **4 marzo e il 5 maggio 2026**, verrà emesso un nuovo avviso PagoPa pari a € 260,00;
- per coloro che effettueranno il pagamento, nel periodo compreso tra il **6 maggio e il 7 luglio 2026**, verrà emesso un nuovo avviso PagoPa pari a € 270,00;
- per coloro che effettueranno il pagamento in ritardo, dal **8 luglio 2026** in poi sarà avviato il procedimento disciplinare per l'inadempienza (sino alla sospensione dall'Albo) oltre al pagamento di una ulteriore somma integrativa pari a € 100,00 per diritti di segreteria per gestione arretrati.

Le somme integrative sono valide anche per i nuovi iscritti che riceveranno l'avviso con quota ridotta pari a € 150,00 ed effettueranno il pagamento in ritardo.

Le inadempienze saranno demandate al Consiglio di Disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare. La sospensione dall'esercizio della professione per il mancato pagamento del contributo di mantenimento all'Albo di un Ordine professionale è prevista dall'art. 2 della Legge n. 536/1949. Si ricorda che la sanzione della sospensione a tempo indeterminato, non equivalendo alla cancellazione, non esonera l'iscritto dal pagamento della quota di mantenimento, pertanto l'Ordine anche in caso di sospensione procederà per il recupero delle somme dovute tramite Agenzia delle Entrate – servizio riscossioni.

Si prega contattare la Segreteria dell'Ordine per qualsiasi necessità, in orario di apertura al pubblico, al numero 0574/597450 o ai recapiti mail.
Cordiali saluti.

La Presidente
Dott. Arch. Federica Fiaschi

ORDINE ARCHITETTI P.P.E.C. PRATO